

Asili Nido – Micro Nido – Centri Prima Infanzia – Nidi Famiglia

Norme di Riferimento

Legge 328/2000 (Legge quadro servizi sociali)

Circolare della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n. 10 del 24/8/2005

Legge Regione Lombardia n. 8/2007

Legge Regionale n. 3/2008

Decreto della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale – Regione Lombardia n. 1254/2010

Legge Regionale n. 2/2012

Asili nido D.g.r. 20588/2005 e d.g.r. 20943/2005

Micro nidi D.g.r. 20588/2005 e d.g.r. 20943/2005

Centri prima infanzia D.g.r. 20588/2005 e d.g.r. 20943/2005

Nidi famiglia D.g.r. 20588/2005, d.g.r. 20943/2005 e Circ. Reg. 45 – 18 ottobre 2005

D.P.R. 160/2010

Tipo Atto

Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE), assimilabile alla SCIA, è individuata dall'articolo 15 comma 1 della legge regionale 3/08.

Tale Comunicazione sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione al funzionamento prevista dalla legge regionale 1/86 che con la stessa legge 3/08 viene abrogata.

La Comunicazione deve essere presentata al SUAP che provvede ad inoltrarla agli uffici comunali competenti in materia di politiche sociali, edilizia/urbanistica, ai Vigili del Fuoco per la prevenzione incendi e all'ASL per la vigilanza. L'articolo 15 della legge regionale n. 3/08 si riferisce ai soli requisiti minimi stabiliti dalla legislazione regionale, resta dovuto anche il rispetto della legislazione nazionale per le materie di competenza statale (esempio: sicurezza sul lavoro, riservatezza dei dati, prevenzione incendi laddove dovuto).

La norma regionale prevede che il Comune, effettuate le verifiche, richieda all'Asl la visita di vigilanza, che sarà effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Entro 75 giorni dalla richiesta del Comune, l'Asl è tenuta a dare esito dell'attività di vigilanza sia al Comune che al gestore.

Iter - tempi

E' necessario precisare che i termini indicati nella legge regionale a seguito del Dpr 160/2010 e delle modifiche all'art. 19 della legge n. 241/90 devono complessivamente essere ridotti a 60 gg. e la CPE e gli esiti della vigilanza devono essere inoltrati al SUAP che provvede a comunicare i provvedimenti assunti all'interessato.

La CPE abilita ad intraprendere da subito l'attività, comporta altresì una responsabilità diretta ed esclusiva del gestore.

La CPE non è sufficiente per operare per conto del servizio pubblico né per porre a carico dello stesso gli oneri derivanti, infatti per poter stipulare contratti con il Comune è necessario procedere all'accreditamento che presuppone requisiti ulteriori, ma non essenziali per svolgere l'attività.

La CPE viene utilizzata nei seguenti casi:

- a) **avvio** (messa in esercizio);
- b) **variazione** della capacità ricettiva;
- c) **trasformazione**/modifica della tipologia tra quelle individuate dalla Regione;

- d) **trasferimento** in altra, anche quando ciò avviene all'interno dello stesso stabile o dello stesso Comune ed a prescindere dalla sede legale;
- e) **cambiamento** del soggetto gestore, anche per effetto di eventi estintivi di quello precedente: nel caso di persone giuridiche private può trattarsi delle ipotesi di scioglimento, fusione per incorporazione o mediante costituzione di un nuovo ente. Nel caso di enti pubblici, può trattarsi di successione tra enti, anche per effetto di intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento. Nel caso di soggetti del terzo settore, può trattarsi anche di modifiche dello statuto che intervengano sugli scopi sociali.

Nei seguenti casi non è previsto l' utilizzo della CPE:

- a) **modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore: purché il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti**, sulla base della comunicazione del nuovo legale rappresentante, è sufficiente l'annotazione negli atti esistenti;
- b) **L'Ente gestore dell'unità d'offerta è il Comune** che gestisce anche la funzione in ordine alle CPE: in tal caso il dirigente competente adotta apposito provvedimento in cui prende atto delle verifiche condotte dagli uffici competenti della propria amministrazione in ordine alla presenza di tutti i requisiti previsti;
- c) **l'unità d'offerta è gestita in forma associata dai comuni** cui è affidata anche la funzione in ordine alla CPE: in tal caso la comunicazione è sostituita da un provvedimento del dirigente competente, che dà atto delle verifiche condotte in ordine alla presenza di tutti i requisiti previsti;
- d) **sperimentazione di una unità d'offerta innovativa e non rientrante nella rete regionale**: in tal caso il Comune di ubicazione della attività innovativa prenderà atto con apposito provvedimento dei contenuti organizzativi e strutturali della sperimentazione.

Requisiti

Requisiti morali

I requisiti morali previsti dal D.LGS. 06/09/2011 n. 159 (antimafia) devono essere posseduti dai seguenti soggetti:

- per l'impresa individuale: il titolare e gli eventuali preposti allo svolgimento dell'attività;
- per le società, società cooperative, consorzi, associazioni:
 - a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, e i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - c) per le società di capitali, anche il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e poi per i gruppi europei di interesse economico, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;
 - e) per le società semplice e in nome collettivo, tutti i soci;
 - f) per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari;
 - g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato (trattasi di società con sede secondaria nel territorio dello Stato);
 - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, le imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - i) per le società personali i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;
 - l) per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, il sindaco unico, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - m) per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
 - n) eventuali preposti allo svolgimento dell'attività

I requisiti che seguono devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e da ogni altra persona specificamente preposta all'attività, per cui non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:

- a) coloro che siano stati dichiarati falliti, fino alla chiusura del fallimento (riabilitazione abrogata);
- b) coloro che abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per delitto non colposo, per il quale sia prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione, rapina, nonché coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva o a pena pecuniaria, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- d) coloro che abbiano riportato nell'ultimo quinquennio, due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- e) coloro che siano sottoposti o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), incluse misure di sicurezza non detentive, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività commerciale in caso di condanna permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena sia stata scontata; qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica, ai sensi dell'art. 166 del codice penale, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione stessa.

Se vengono somministrati pasti nella struttura sono necessari anche i requisiti professionali della somministrazione

Requisiti professionali in caso di vendita di alimenti e somministrazione di bevande

Il titolare o il legale rappresentante, ovvero, in alternativa, altra persona specificamente preposta all'attività devono possedere uno dei sottoriportati requisiti professionali. Il possesso dei requisiti professionali è parimenti richiesto per tutti i preposti all'attività anche al di fuori della fattispecie di società. Qualora l'attività non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, il preposto deve essere in ogni caso nominato.

I requisiti sono:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

E' considerato ancora come valido requisito professionale l'iscrizione all'oramai soppresso R.E.C. (Registro Esercenti il Commercio), configurandosi come consolidata posizione giuridica soggettiva (diritto quesito) che non può disconoscersi a seguito di un intervenuto mutamento della disciplina di settore.

Codice Ateco:

88.91

N.b: non rientrano in questa codifica gli asili nidi del Comune dati in gestione a privati

(asili famiglia)

Si riportano i requisiti minimi di esercizio (D.G.R. 11 febbraio 2005, n° 20588) che devono essere posseduti all'atto della presentazione della CPE.

Tipologie previste

I servizi sociali per la prima infanzia (0-3 anni) sono così identificati

Nido	Servizio di tipo diurno, pubblico o privato, di capacità ricettiva da 11 a massimo 60 bambine /i dai tre mesi ai tre anni, con finalità educative e sociali assicurato in forma continuativa attraverso personale qualificato, presso strutture, anche aziendali (Nido Aziendale). Collabora con le famiglie alla crescita e formazione dei minori, nel rispetto dell'identità individuale, culturale, religiosa. Svolge anche servizio di mensa e riposo.
Micro nido	Servizio di tipo diurno, pubblico o privato, di capacità ricettiva massima di 10 bambine /i dai tre mesi ai tre anni, con finalità educative e sociali assicurato in forma continuativa attraverso personale qualificato, presso strutture, anche aziendali (Micro nido Aziendale). Collabora con le famiglie alla crescita e formazione dei minori, nel rispetto dell'identità individuale, culturale, religiosa. Svolge anche servizio di mensa e riposo.
Centri prima infanzia	Strutture simili all'Asilo Nido che offrono un servizio temporaneo di assistenza educativa e di socializzazione, accogliendo , in maniera non continuativa, bambine/i e da zero a tre anni in numero non superiore a 30 , eventualmente con la presenza di genitori e/o adulti di riferimento, e per un massimo di quattro ore consecutive. Non possono fornire servizio di somministrazione dei pasti.
Nido famiglia	Nido domiciliare, con finalità educative e sociali per un massimo di 5 bambine/i da zero ai tre anni, svolto senza fini di lucro, promosso da famiglie utenti associate/ associazioni familiari, scegliendo il modello educativo e gestionale ritenuto più idoneo nel rispetto dell'identità individuale, culturale, religiosa.

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

	ASILI NIDO	MICRO NIDI	CENTRI PRIMA INFANZIA	NIDI FAMIGLIA
<u>Rapporti con l'utenza</u> : Carta dei Servizi in cui siano illustrati i servizi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate,	richiesto	richiesto	richiesto	non richiesto
<u>Gestione dell'emergenza</u> : documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali	richiesto	richiesto	richiesto	non richiesto
<u>Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile</u> e delle pertinenze: piano delle manutenzioni e delle revisioni e registro con descrizione degli interventi e data dell'esecuzione.	richiesto	non richiesto	richiesto	non richiesto

Organizzazione degli spazi: suddivisione in moduli funzionali che consentano l'organizzazione delle diverse attività educative per gruppi di massimo 15 bambini.	richiesto	non richiesto	non richiesto	non richiesto
Gestione dei servizi generali: piano gestionale e delle risorse (interne o in outsourcing) destinate all'assolvimento delle funzioni di pulizia degli ambienti e preparazione/distribuzione dei pasti, secondo gli standard gestionali previsti.	richiesto	richiesto	richiesto	non richiesto

		NIDI	MICRONIDI	CENTRI PRIMA INFANZIA	NIDI FAMIGLIA
RICETTIVITÀ `		Da 11 a 60	Fino a 10 posti	Fino a 30 posti	Fino a 5 posti
Apertura minima	Annuale	47 settimane	45 settimane		
	Settimanale	dal lunedì al venerdì fatti salvi i giorni	dal lunedì al venerdì fatti salvi i giorni festivi		
	Giornaliera	9 ore	8 ore continuative		
Personale	Coordinatore	Laureato in scienze psicologiche, pedagogiche o sociali, o un dipendente in servizio, con funzioni educative ed esperienza acquisita di almeno cinque anni. Il coordinatore può anche avere	Laureato in scienze psicologiche, pedagogiche o sociali, o un dipendente in servizio, con funzioni educative ed esperienza acquisita di almeno cinque anni. Il coordinatore può anche avere		Le famiglie concordano le modalità organizzative e la proposta educativa tenuto conto delle effettive necessità assistenziali ed educative dei bambini assumendosene in toto la responsabilità
	Operatori socio educativi	1 operatore socio educativo ogni 8 posti di capacità ricettiva.	1 operatore socio educativo		
	Cuoco	1 cuoco, qualora i pasti vengano confezionati direttamente	1 cuoco, qualora i pasti vengano confezionati direttamente		
	Addetti ai servizi	Un addetto ai servizi ogni trenta posti di capacità ricettiva per la pulizia degli ambienti e l'eventuale aiuto in cucina	Un addetto ai servizi per la pulizia degli ambienti e l'eventuale aiuto in cucina		

Compresenza: oltre al rispetto degli standard sopra indicati, è obbligatoria la compresenza di 2 operatori durante tutto l'orario di apertura del servizio. La compresenza può essere garantita negli Enti no profit anche attraverso volontario, purché stabile.

REQUISITI STRUTTURALI

	NIDI	MICRONIDI NIDI	CENTRI PRIMA INFANZIA	NIDI FAMIGLIA
1. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA STRUTTURA	<p>Ogni NIDO deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di: urbanistica, edilizia, sicurezza de- gli impianti e delle attrezzature, prevenzione incendi (ove previsto), prevenzione fulmini ed agenti atmosferici, igiene, nonché quelli relativi alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche.</p> <p>Relativamente all'impianto elettrico: il numero delle prese deve essere limitato al massimo e quelle indispensabili devono essere opportunamente schermate onde evitare incidenti. Gli elementi costruttivi, gli arredi e le attrezzature, compresi i giochi, devono avere caratteristiche antinfortunistiche, in particolare devono essere adottati idonei accorgimenti atti ad evitare situazioni di pericolo (es. spigoli acuti, gradini, radiatori sporgenti, infissi con bordi taglienti, ecc.) in relazione al- l'età dei bambini e garantire condizioni di sicurezza e di agevole pulizia da parte del personale.</p>	<p>Ogni MICRO NIDO deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di civile abitazione. Se il micro nido è realizzato in un appartamento, tale appartamento dovrà essere dedicato esclusivamente a questa funzione.</p> <p>Relativamente all'impianto elettrico: il numero delle prese deve essere limitato al massimo e quelle indispensabili devono essere opportunamente schermate onde evitare incidenti. Gli elementi costruttivi, gli arredi e le attrezzature, compresi i giochi, devono avere caratteristiche antinfortunistiche, in particolare devono essere adottati idonei accorgimenti atti ad evitare situazioni di pericolo (es. spigoli acuti, gradini, radiatori sporgenti, infissi con bordi taglienti, ecc.) in relazione all'età dei bambini e garantire condizioni di sicurezza e di agevole pulizia da parte del personale.</p>	<p>Ogni CENTRO PRIMA INFANZIA deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di: urbanistica, edilizia, sicurezza degli impianti e delle attrezzature, prevenzione incendi (ove previsto), prevenzione fulmini ed agenti atmosferici, igiene, nonché quelli relativi alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche.</p> <p>Relativamente all'impianto elettrico: il numero delle prese deve essere limitato al massimo e quelle indispensabili devono essere opportunamente schermate onde evitare incidenti. Gli elementi costruttivi, gli arredi e le attrezzature, compresi i giochi, devono avere caratteristiche antinfortunistiche, in particolare devono essere adottati ido- nei accorgimenti atti ad evitare situazioni di pericolo (es. spigoli acuti, gradini, radiatori sporgenti, infissi con bordi taglienti, ecc.) in relazione all'età dei bambini e garantire condizioni di sicurezza e di agevole pulizia da parte del personale.</p>	<p>Il Nido famiglia deve essere realizzato in insediamento a caratteristiche abitative preferibilmente di residenza, o comunque in uso o a disposizione di una delle famiglie o di associazioni di famiglie. Ogni Nido famiglia deve garantire il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di civile abitazione.</p>

	NIDI	MICRONIDI NIDI	CENTRI PRIMA INFANZIA	NIDI FAMIGLIA
2. LOCALIZZAZIONE	<p>Preferibilmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al piano terra - in diretta comunicazione con aree all'aperto di esclusivo utilizzo per nido. <p>Non sono ammesse localizzazioni oltre il primo piano o il piano ammezzato laddove esistente.</p> <p>Il nido può essere realizzato in strutture polifunzionali purché disponga di spazi esclusivi e ben distinti dalle altre funzioni. L'ingresso separato non è richiesto</p>	<p>Preferibilmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al piano terreno, - in diretta comunicazione con aree all'aperto di esclusivo utilizzo per i bambini <p>Il micro nido può essere realizzato in strutture polifunzionali purché disponga di spazi esclusivi e ben distinti dalle altre funzioni. L'ingresso separato non è richiesto</p>	<p>Preferibilmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al piano terra e comunque non oltre il primo piano o il piano ammezzato laddove esistente - in diretta comunicazione con aree all'aperto di esclusivo utilizzo per nido. <p>La struttura può essere realizzata in strutture polifunzionali purché disponga di spazi esclusivi e ben distinti dalle altre funzioni. L'ingresso separato non è richiesto</p>	
3. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA:	<p>La superficie utile netta complessiva destinata a attività educative, ricreative, di riposo, di consumazione dei pasti e ai servizi igienici per i bambini è di 20 metri quadri più 6 metri quadri per ogni posto di capacità ricettiva</p> <p>In ogni nido devono essere presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - locale/i per l'igiene dei bambini dotato di: <ul style="list-style-type: none"> • 1 wc e 1 lavabo piccoli ogni 10 posti . • 1 vasca di dimensioni adeguate con doccetta e miscelatore ogni 20 posti. - fasciatoi in numero adeguato. 	<p>La superficie utile netta complessiva destinata a attività educative, ricreative, di riposo, di consumazione dei pasti e ai servizi igienici per i bambini è di 20 metri quadri più 5,5 metri quadri per ogni posto di capacità ricettiva</p> <p>In ogni micro nido deve essere presente un bagno esclusivamente riservato ai bambini preferibilmente dotato di 1 wc e 1 lavabo piccoli e 1 vasca di dimensioni adeguate con doccetta e miscelatore. In alternativa, dovrà essere attrezzato con vasca, vaso e lavabo dotati di ogni accorgimento, senza l'obbligo di apportare modifiche strutturali, per consentirne l'uso da parte dei bambini e per evitare situazioni di pericolo.</p>	<p>La superficie utile netta complessiva destinata alle attività educativo/ricreative e ai servizi igienici per i bambini è di 20 metri quadri più 4 metri quadri per ogni posto di capacità ricettiva</p> <p>In ogni struttura deve essere presente un locale per l'igiene dei bambini dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 wc e 1 lavabo piccoli ogni 15posti. • 1 vasca di dimensioni adeguate con doccetta e miscelatore. 	<p>Il bagno attrezzato con vasca/doccia, vaso e lavabo dovrà essere dotato di ogni accorgimento, senza l'obbligo di apportare modifiche strutturali, per consentirne l'uso da parte dei bambini e per evitare situazioni di pericolo.</p>

	NIDI	MICRONIDI NIDI	CENTRI PRIMA INFANZIA	NIDI FAMIGLIA
4. SPAZI GENERALI	Il nido deve prevedere spazi generali, adeguati al numero dei bambini, che consentano le operazioni di accoglienza ed il collegamento tra i diversi locali (atrio, corridoi, spogliatoi ecc)		L' articolazione degli spazi deve consentire l'accoglienza e l'uscita dei bambini	
5. SPAZI PER CUCINA SCALDA VIVANDE	Qualora i pasti vengano confezionati all'interno del nido, deve essere prevista cucina e dispensa, eventualmente in comune con altri servizi abbinati ed adiacenti. Qualora il nido si avvalga di una struttura esterna per la preparazione dei pasti, deve essere previsto Locale scaldavivande per la porzionatura dei pasti ed il lavaggio delle stoviglie.	Qualora i pasti vengano confezionati all'interno del micro nido deve essere prevista cucina ad uso civile abitazione. Qualora il micro nido si avvalga di una struttura esterna per la preparazione dei pasti, deve essere previsto locale scaldavivande per la porzionatura dei pasti ed il lavaggio delle stoviglie.	Area ristoro attrezzata per consumazione merende	Cucina ad uso civile abitazione
6. SPAZI PER IL PERSONALE	Fino a 3 addetti compresenti: uno spogliatoio ed un servizio igienico ad uso esclusivo del personale; da 4 a 15 addetti compresenti servizio igienico aggiuntivo	Un servizio igienico ad uso esclusivo del personale anche con funzioni di spogliatoio, eventualmente in comune con altri servizi abbinati ed adiacenti.	Uno spogliatoio ed un servizio igienico ad uso esclusivo del personale	
7. SPAZI ED ATTREZZATURE ESTERNE	Qualora previsti, gli spazi esterni per le attività educative e ricreative, devono essere adeguatamente attrezzati e piantumati nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza.	Qualora previsti, gli spazi esterni per le attività educative e ricreative, devono essere adeguatamente attrezzati e piantumati nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza.	Qualora previsti, gli spazi esterni per le attività educative e ricreative, devono essere adeguatamente attrezzati e piantumati nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza	